



Originale sentenza	€	96,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	13,10
Totale spese	€	125,10
Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente		

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott.ssa Anna Luisa CARRA Presidente

dott. Giuseppe DI PIETRO Giudice

dott. Salvatore GRASSO Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 148/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 69687 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

- PARASUCO FORTUNELLA (rectius FORTURELLA) Maria Linda

nata a Capizzi (ME) il 10.01.1962, (C.F.: PRSMLN62A50B660E), ed ivi residente in Via Libertà n. 57, Int. 1;

- LA PAGLIA Salvatrice (c.f.: LPGSVT62P70C342X), nata a Enna il 30.09.1962 il 30.09.1962 ed ivi residente in via Passo Signore n. 25;

- CATALANO Maria Sebastiana (c.f.: CTLMSB81S68C351U), nata a Catania il 28.11.1981 e residente in Regalbuto (EN) alla Via S. Pertini, n. 19.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del 12 marzo 2025, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Natalia Torre; assenti le parti convenute.

Ritenuto in

FATTO

I. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale, con atto depositato il 17 ottobre 2024, ha citato in giudizio la sig.ra Parasuco Forturella Maria Linda titolare della Società Agricola Semplice S. Giacomo & S. Antonio di Capizzi (d'ora innanzi S.A.S.), quale percettore di indebiti finanziamenti comunitari in danno dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (d'ora innanzi AGEA) per le campagne agricole 2013, 2014 e 2015 e le sig.re La Paglia e Catalano nella qualità di responsabili p.t. dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), tramite i quali sono state rispettivamente presentate le domande di ammissione ai predetti contributi, chiedendone la condanna, a titolo di dolo, al risarcimento di euro 202.613,93 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, queste ultime in favore dello Stato.

In particolare, la Procura contabile ha chiesto:

- la condanna in via solidale al risarcimento del danno relativo alla campagna agricola 2013 per euro 35.541,35 della signora Maria Linda Parasuco Forturella e della signora Salvatrice La Paglia;
- la condanna in via solidale al risarcimento del danno relativo alle campagne agricole 2014 e 2015 pari ad euro 167.072,58 della signora Maria Linda Parasuco Forturella e della signora Maria Sebastiana Catalano.

Con l'atto introduttivo del giudizio viene, infatti, contestato alla sig.ra

Parasuco Forturella, titolare della S.A.S., di avere illecitamente percepito, per le campagne agricole 2013-2014, contributi comunitari erogati dalla citata Agenzia mediante dichiarazioni non veritiere - in quanto attestanti la disponibilità di alcuni terreni di cui in realtà la sig.ra Parasuco Forturella non era titolare.

Con riguardo alla campagna agricola 2015 è stato, altresì, prospettato che la ditta avrebbe accoppiato i titoli ottenuti nell'anno 2014, sfruttando appieno le procedure di calcolo del valore dei nuovi titoli previsti dalla PAC 2015-2020 e, in particolare, dagli artt. 25 e 26 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dall'art. 8 del d.m. n. 6513 del 18.11.2014 e dall'art. 5 del d.m. n. 1420 del 26.2.2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Tutte le dichiarazioni erano state comunque rese dalla sig.ra Parasuco Forturella nella qualità di richiedente le suddette agevolazioni e presentate all'ente pagatore, senza i necessari riscontri ad opera dei CAA AGCI ENNA 001 e LIBERIAGRICOLTORI Enna 001 di cui rispettivamente la sig.ra La Paglia (nel 2013) e la sig.ra Catalano (nel 2014-2015) erano responsabili.

Il Pubblico Ministero, ricevuta la notizia di danno erariale trasmessa con atto rubricato al prot. n. 246/3-6 del 12.06.2020, dalla Sezione di Polizia Giudiziaria Carabinieri - Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare - della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, ha appurato che la sig.ra Parasuco Forturella aveva presentato:

- Per il 2013

la domanda di modifica n. 30810096336 abbinata alla scheda di

validazione n. 30359531453 nella quale veniva dichiarata la conduzione, a titolo di “affitto e in altra forma”, di ha 305,13 di terreno, pari a n. 158 particelle, ubicate nei Comuni di Aidone e Piazza Armerina. La domanda veniva predisposta, attestata ed inserita al S.I.A.N. tramite il C.A.A. AGCI ENNA 001 con le credenziali assegnate all’operatore FPERGOLA e la scheda di validazione veniva validata dal responsabile *pro-tempore*, del medesimo C.A.A., La Paglia Salvatrice. A corredo e sostegno della richiesta di contributo, venivano indicati nella scheda di validazione una “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esistenza del rapporto” (prot. AGEA.CAA5193.2013.0004565) nonché “tre atti di concessione o di locazione” (riportanti i protocolli AGEA. CAA5193.2013.0006179, AGEA.CAA5193.2013.0006177, AGEA.CAA5193.2013.000618) “tre planimetrie catastali con indicazione del terreno demaniale dato in concessione” (riportanti i protocolli AGEA. CAA5193.2013.0006180, AGEA. CAA5193.2013.0006182 e AGEA.CAA5193.2013.0006178).

Conseguenzialmente alla presentazione di detta domanda, l’AGEA corrispondeva alla S.A.S., in data 23.05.2014 la somma di euro 35.541,35.

- Per il 2014

la Domanda Unica di Pagamento (DUP) n. 4080788596 abbinata alla scheda di validazione n. 40359794183, nella quale veniva dichiarata “in altra forma” la conduzione di ha 190,00 di terreno,

pari a n. 1 particella, ubicata nel Comune di Custonaci.

La domanda unica di pagamento veniva predisposta, attestata ed inserita al S.I.A.N. tramite il C.A.A. Liberi Agricoltori ENNA 001 con le credenziali assegnate all'operatore FPERGOLA e la scheda di validazione veniva validata dal responsabile *pro-tempore*, del medesimo C.A.A., Catalano Maria Sebastiana. A sostegno della richiesta di contributo, venivano indicati nella scheda di validazione - "un atto di concessione o di locazione" riportante il protocollo AGEA. CAA5193.2014.0004963 ed "una planimetria catastale con indicazione del terreno demaniale dato in concessione" riportante il protocollo AGEA. CAA5193.2014.00049964.

Conseguenzialmente alla presentazione di detta domanda, l'AGEA corrispondeva alla S.A.S., la somma di euro 109.417,01 (un anticipo di euro 53.356,85 il 25.10.2014, un primo saldo di euro 53.774,09 il 17.02.2015 ed un ulteriore saldo di euro 2.286,07 in data 19.10.2015).

- Per il 2015

la DUP n. 50265524319 abbinata alla scheda di validazione n. 50358831225, nella quale veniva dichiarata "in affitto" la conduzione di ha 0,97 di terreno, pari a n. 3 particelle, tutte ubicate nel Comune di Capizzi.

La domanda unica di pagamento veniva predisposta, attestata ed inserita al S.I.A.N. tramite il C.A.A. Liberi Agricoltori ENNA 001 con le credenziali assegnate all'operatore FPERGOLA e la

scheda di validazione veniva validata dal responsabile *pro-*

tempore, del medesimo C.A.A., Catalano Maria Sebastiana. A

sostegno della richiesta di contributo, venivano indicati nella

scheda di validazione - “un contratto di affitto” riportante il

protocollo AGEA. CAA5193.2015.0001959.

Conseguenzialmente alla presentazione di detta domanda,

l’AGEA corrispondeva alla S.A.S., la somma di euro 57.655,57

(con decreto del 30.11.2015).

I.1. Con segnato riguardo alle annualità 2013-2014, dai successivi accertamenti, riferisce la Procura regionale, è emerso, tuttavia, che la sig.ra Parasuco Forturella non possedeva i requisiti necessari per l’ottenimento del contributo richiesto, in quanto una cospicua parte dei terreni dichiarati in conduzione, invece, non le era mai stata concessa e che, pertanto, l’erogazione dei contributi era riconducibile a titoli ingiustificati per una superficie notevolmente superiore all’ettaro.

Nel dettaglio, le Forze dell’ordine hanno verificato che:

- Per l’anno 2013

Rispetto alla totalità delle superfici dichiarate (ha 305,13), particelle per un’estensione complessiva almeno pari ad ha 162,91 (corrispondente ad una percentuale di oltre il 53 % della superficie dichiarata), non erano nella effettiva o giuridica disponibilità dell’indebito percipiente;

- Per l’anno 2014

La totalità delle superfici dichiarate (ha 190,00), ossia il 100% delle superfici dichiarate, non erano nella effettiva o giuridica

disponibilità della indebita percipiente.

I fatti sopra illustrati, secondo parte attrice, integrerebbero perciò la fattispecie delle dichiarazioni eccessive intenzionali di cui all'art. 53 del regolamento n. 796/2004/CE, come modificato dall'art. 1, paragrafo 20 del regolamento 972/2007/CE, successivamente riprodotto nell'art. 60 del regolamento n. 1122/2009/CE, con conseguente perdita dell'intero regime di aiuto *“se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata (...), risultante da irregolarità commesse intenzionalmente, (...) è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o ad un ettaro”*.

I.2. Con specifico riguardo all'anno 2015, la Procura regionale, come accennato, ha rimarcato l'accoppiamento dei titoli ottenuti nell'anno 2014, sfruttando appieno le procedure di calcolo del valore dei nuovi titoli previsti dalla PAC 2015-2020 e, in particolare, dagli artt. 25 e 26 del Reg. (UE) n. 1307/2013, dall'art. 8 del d.m. n. 6513 del 18.11.2014 e dall'art. 5 del d.m. n. 1420 del 26.2.2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. In particolare, è stato messo in risalto che sulla base delle nuove procedure di calcolo del valore dei titoli previsti dalla PAC 2015-2020, per il 2015, era sufficiente dichiarare la conduzione di una superficie minima ammissibile di 5.000 mq. Il valore dei titoli veniva poi calcolato sulla base di una percentuale fissa (circa il 60%) del valore dei titoli per i quali il soggetto assegnatario aveva ricevuto pagamenti nell'anno 2014, suddiviso per la superficie ammissibile dichiarata nella domanda di prima attribuzione presentata nel 2015. Nel caso di specie, la sig.ra Parasuco Forturella si era potuta dunque limitare a dichiarare la legittima conduzione, nel

2015, di una superficie minima pari a ha 0,97 di terreno. L'estensione della superficie minima dichiarata in conduzione per il 2015 non avrebbe, infatti, determinato il valore dei contributi, che sarebbe stato poi invece calcolato sulla base dei contributi percepiti in relazione alle superfici dichiarate in conduzione nel 2014.

Anche il contributo comunitario così determinato ed erogato per l'annualità 2015 sarebbe comunque parimenti integralmente illecito ed indebito in quanto fondato sulle dichiarazioni mendaci presentate in precedenza.

Il Requirente ha riferito, altresì, che l'A.G.E.A., ha emesso nei confronti di Parasuco Forturella, titolare della S.A.S., il provvedimento di ingiunzione di pagamento, prot. AGEA.2021.46391 del 28/6/2021 relativamente alle campagne dal 2013 al 2015, per l'importo complessivo di euro 206.581,99, di cui euro 202.613,93 a titolo di sorte capitale ed euro 3.968,06 per interessi maturati.

La Procura regionale, al contempo, ha posto in evidenza che per i predetti fatti illeciti le signore Parasuco Forturella Maria Linda, La Paglia Salvatrice e Catalano Maria Sebastiana sono state rinviate a giudizio con i seguenti capi di imputazione:

- Parasuco Forturella Maria Linda, relativamente agli anni 2014 e 2015, per i reati di cui agli artt. 648 ter, comma 1, 640 bis e 316 bis del Codice penale, mentre per il 2013 il procedimento penale è stato archiviato per decorso dei termini di prescrizione del reato;

- La Paglia Salvatrice, relativamente all'anno 2013, per i reati di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, del Codice penale;

- Catalano Maria Sebastiana, relativamente all'anno 2014, per i reati di cui agli artt. 479 e 476, comma 2, e 640-bis del Codice penale.

Ricostruiti i fatti nonché le procedure seguite per la presentazione delle domande di sostegno economico -peraltro oggetto di mutamento per il 2015 - la Procura regionale ha richiamato la normativa applicabile *ratione temporis* in materia di attribuzioni dei CAA (d.lgs. n. 165/1999 e DM 27 marzo 2008 MiP.A.A.F.) secondo cui a questi ultimi è affidata la responsabilità, tra l'altro, della identificazione del produttore, dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda nonché della corretta immissione dei dati nel sistema informativo SIAN, contestando alla sig.ra La Paglia ed alla sig.ra Catalano di avere svolto la loro attività senza esperire alcun tipo di accertamento, controllo o riscontro riguardo al possesso in capo alla richiedente di titoli validi per ottenere l'aiuto. Le stesse avrebbero dovuto, invece, effettuare idonee verifiche (qui integralmente pretermesse) e successivamente ritenere tali titoli indubitabilmente non idonei, in quanto contenenti dichiarazioni mendaci.

In tal senso sono state richiamate le pronunce di questa Sezione giurisdizionale n. 140/2020 e 297/2021 ed è stato, altresì, rilevato che secondo la normativa vigente *ratione temporis*, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non poteva più essere considerata titolo sufficiente a certificare il rapporto di conduzione dei terreni pubblici e privati (v. Circolare ACIU.2011679 del 25.11.2011) e poteva essere utilizzata dall'istante solo nel caso di conduzione di superfici pubbliche per le quali non sia stata ancora rilasciata dall'Ente

competente la relativa concessione, purché contenga gli estremi del verbale di aggiudicazione della gara (v. punto 5.15 della circ. AGEA n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005, prima abrogato dalla circ. n. ACIU2012.28 del 25.01.2012 e successivamente reintrodotta dalla circ. n. ACIU.2012.90 del 29.02.2012).

Agli odierni convenuti l'organo requirente imputa, in definitiva, il danno erariale scaturente dalla illecita percezione da parte della sig.ra Parasuco Forturella e della S.A.S. del contributo ai danni dell'AGEA, essendo chiara la natura fraudolenta dell'operazione, consistente nell'incameramento di agevolazioni finanziarie non dovute e ottenute mediante dichiarazioni non veritiere circa il possesso dei requisiti necessari per il loro conseguimento; nei comportamenti fraudolenti dei convenuti, il requirente ha rilevato anche l'occultamento doloso del danno.

Il Requirente ha, poi, puntualizzato che, da visura acquisita agli atti, si evince che la Società "S. Giacomo & S. Antonio", società semplice, costituita il 02.04.2013 e iscritta nella Sezione speciale del registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola il 04/05/2016, con il numero di Partita IVA 03260170836, è stata cancellata in data 01/04/2019. La S.A.S. ha avuto per oggetto sociale esclusivo l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. con socia amministratrice e rappresentante legale individuata *ab origine*, nella Signora Parasuco Forturella Maria Linda. Conseguentemente, il danno erariale di euro 202.613,93, corrispondente ai contributi corrisposti per gli anni dal 2013 al 2015, vengono contestati, a titolo di dolo, in solido, alla Sig.ra

Parasuco Forturella Maria Linda, in proprio, quale legale rappresentante e amministratrice della Società Agricola semplice "S. Giacomo & S. Antonio" all'epoca dei fatti oltrech , secondo le ripartizioni evidenziate in precedenza, alle Signore La Paglia Salvatrice e Catalano Maria Sebastiana.

II. Alla luce di quanto precede, la Procura regionale, con atto del 24 luglio 2024, ha invitato a dedurre le odierne convenute; detto atto   stato notificato alla sig.ra Parasuco Forturella, in proprio, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale con avviso spedito tramite raccomandata del 09.8.2024 non ritirata nel termine di 10 giorni; alla sig.ra La Paglia, a mani proprie, in data 29.7.2024; alla sig.ra Catalano, a mani della madre convivente, in data 26.7.2024.

Le invitate non si sono avvalse delle facolt  preprozessuali n  hanno depositato memorie difensive e, pertanto, la Procura erariale le ha citate in giudizio per farne valere la responsabilit  per danno all'AGEA.

L'atto di citazione   stato notificato alla sig.ra Parasuco Forturella, in proprio, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale con avviso spedito tramite raccomandata del 31.10.2024; alla sig.ra La Paglia, a mani proprie, in data 30.10.2024; alla sig.ra Catalano, a mani della madre, in data 24.10.2024.

III. Nel corso dell'udienza del 12 marzo 2024, assenti le parti convenute, il Collegio ha rilevato il mancato deposito dell'avviso di

ricevimento della raccomandata inviata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. alla convenuta Parasuco Forturella. Al riguardo, il Pubblico Ministero ha evidenziato il mancato reperimento dell'originale dell'avviso e l'avvenuto deposito del duplicato rilasciato dall'ufficio legale di Poste italiane recante la dicitura "regolarizzato d'ufficio". Il Collegio, pertanto, constatata la regolarità delle notifiche, ha disposto la prosecuzione della trattazione, dichiarando la contumacia delle odierne convenute.

Nel corso della stessa udienza, il rappresentante dell'Ufficio di Procura ha ribadito, quindi, la richiesta di condanna formulata nell'atto introduttivo del giudizio.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio dichiara la contumacia delle odierne convenute che, seppur regolarmente citate a giudizio, non si sono costituite.

Al riguardo, occorre rilevare che, sebbene l'invito a dedurre e l'atto di citazione rechino l'indicazione del cognome della sig.ra Maria Linda come Parasuco Fortu(n)ella, tanto deve ritenersi quale mero refuso rispetto al corretto cognome Parasuco Fortu(r)ella, tant'è che tutti gli altri dati (data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale) corrispondono alla sig.ra Parasuco Forturella Maria Linda e la notifica deve, pertanto, ritenersi regolare.

Con segnato riguardo, poi, alla notifica dell'atto di citazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei confronti della sig.ra Parasuco Forturella

deve rammentarsi che le Sezioni unite della Suprema Corte -seppur con riguardo al ricorso in Cassazione ma con principi ritenuti applicabili al caso in esame - hanno avuto modo di osservare che *"La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio [...]* il difensore del ricorrente presente in udienza o all'adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell'art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1" (v., in senso conforme, anche Cass. 10 aprile 2008, n. 9342; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1694; Cass. 21 aprile 2010, n. 9487; Cass. 15 giugno 2010, n. 14421; Cass. 24 giugno 2011, n. 13923; Cass. ord., 8 novembre 2012, n. 19387; Cass. 28 novembre 2014, n. 25285; Cass. 30/12/2015, n. 26108; Cass., ord., 12/12/2017, n. 29823; Cass., ord., 12/07/2018, n. 18361; Cass. 22/11/2018, n. 30180; Cass., ord., 19/09/2019, n. 23422) (cfr. Corte di Cassazione Sez. Un. Sent. 20/05/2020, n. 9278). Nel caso in esame la Procura regionale ha tempestivamente prodotto il duplicato dell'avviso di ricevimento della raccomandata A/R inviata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, pertanto,

la notificazione dell'atto di citazione deve ritenersi regolare.

2. Effettuate tali necessarie premesse si osserva che il presente giudizio verte sull'accertamento del danno erariale asseritamente causato dalle odierne convenute, ciascuna nelle rispettive qualità, all'AGEA nella misura pari al finanziamento percepito dalla S.A.S. S. Giacomo & S. Antonio di Capizzi e dalla sig.ra Parasuco Forturella attraverso un comportamento fraudolento, dolosamente preordinato alla indebita percezione dello stesso finanziamento.

L'azione, per come introdotta dalla Procura regionale risulta fondata e, come tale, deve essere accolta.

Il requirente ha, infatti, fornito prova attraverso la documentazione depositata (DUP, schede di validazione e attestazioni di pagamento) che la sig.ra Parasuco Forturella e la S.A.S. hanno chiesto e ottenuto, per il tramite dei citati CAA di Enna, contributi comunitari pari ad euro 202.613,93 per le campagne agricole 2013 -2015.

Al riguardo, per esigenze di maggiore chiarezza si ritiene opportuno esaminare distintamente le diverse annualità oggetto di contestazione.

2.1. Con segnato riguardo alle campagne 2013-2014, le attività d'indagine condotte dai Carabinieri - Unità Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare della Procura della Repubblica di Enna e le comunicazioni, tra le altre, del Comune di Piazza Armerina, della Regione Siciliana - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Uffici di Enna, Messina e Trapani, unitamente alle dichiarazioni rilasciate in sede di sommarie informazioni dagli altri proprietari, hanno consentito, infatti, al Requirente di dimostrare che,

certamente, circa 163 degli oltre 305 ettari di terreno dichiarati per il 2013 e la totalità dei terreni dichiarati per il 2014 non erano nella disponibilità della sig.ra Parasuco Forturella né della S.A.S. e, pertanto, che detti contributi sono stati fraudolentemente ottenuti dalla stessa convenuta a seguito della dichiarazione non veritiera di avere la disponibilità dei citati fondi agricoli.

Costituisce, infatti, principio consolidato che *<<per ottenere i contributi di cui si tratta, la disponibilità dei terreni va fondata sui titoli civilistici della proprietà, dell'affitto o del comodato>> (ex multis, cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 263 del 20 aprile 2018) e che, dunque, “l'erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca al coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie” e che la “disponibilità dei terreni deve essere titolata non essendo sufficiente una mera relazione di fatto che può concretarsi addirittura nell'usurpazione dei terreni altrui” (Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, sent. n. 166 del 23 giugno 2015).*

Al riguardo, va evidenziato, altresì, che l'art. 53, comma 1, del Regolamento CE 21 aprile 2004, n. 796, come modificato dal Reg. CE 8 maggio 2009, n. 380 nonché dall'art. 60, primo comma, del Reg. CE n. 1122/2009 dispone che *“se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nell'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5% della superficie determinata o a un*

ettaro”.

Risulta, pertanto, acclarato come i contributi erogati in favore della sig.ra Parasuco Forturella e della S.A.S. siano indebiti ed abbiano determinato sostanzialmente una distrazione dei relativi fondi rispetto alla finalità alla quale gli stessi sono preordinati - ovvero il sostegno delle attività agricole - con conseguente responsabilità in capo agli stessi per aver prodotto un danno pari a quanto percepito.

Peraltro, ai sensi del DPR 445/2000, art. 75, la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dai benefici scaturiti dalla dichiarazione non veritiera.

La linearità della prospettazione accusatoria, descritta nelle premesse in fatto, non è smentita da una prospettazione difensiva alternativa, posto che la sig.ra Parasuco Forturella non si è costituita nel presente giudizio e che la S.A.S. risulta ormai sciolta.

Parimenti, il Collegio ritiene che la domanda attorea debba trovare conferma anche in ordine alla prospettata responsabilità delle sig.re La Paglia e Catalano Maria Sebastiana responsabili dei CAA presso i quali sono state presentate le istanze e rilasciate le schede di validazione per le annualità 2013 e 2014.

Secondo l’art. 3 bis del d.lgs. n. 165/1999, applicabile *ratione temporis*, infatti, “1. Gli organismi pagatori [...] possono, con apposita convenzione, incaricare <<Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA)>>, di cui al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto, le seguenti attività:

a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;

b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;

c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.

3. Per le attività di cui al comma 1, i Centri hanno, in particolare, la responsabilità della identificazione del produttore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN, esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. [...]”.

I C.A.A. sono, inoltre, incaricati da AGEA di svolgere le seguenti attività:

- istruire per conto della P.A. le istanze relative all'esercizio dell'attività agricola presentate dagli interessati e di certificare la data di inoltro delle predette istanze alla Pubblica Amministrazione competente (art.14, comma 6, del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99);

- svolgere altre attività di servizio (istruttorie, verifiche, accertamenti costitutivi, operazioni certificatorie) connesse a funzioni erogatorie tipicamente pubblicistiche (art.2 DM 27.3.2008).

Detti centri, pertanto, pur mantenendo una formale configurazione strutturale privatistica, esercitano funzioni o comunque attività di pubblico interesse.

Le sig.re La Paglia e Catalano, invece, quali titolari delle credenziali di

accesso e responsabili p.t. dei CAA che hanno validato le DUP della S.A.S. e della sig.ra Parasuco Forturella per gli anni 2013 e 2014, hanno del tutto disatteso ai propri doveri, assumendo un ruolo determinante nella produzione del danno erariale nei confronti dell'organismo pagatore, in quanto hanno omesso il controllo sui titoli di conduzione dell'Azienda e, al contempo, ne ha dichiarato la sussistenza attraverso la validazione sul SIAN.

La documentazione depositata dalla Procura regionale, quindi, non soltanto consente di dimostrare che la validazione delle istanze della S.A.S. e della sig.ra Parasuco Forturella per gli anni 2013 e 2014 sia stata effettuata rispettivamente dalle sig.re La Paglia e Catalano ma anche che le convenute da ultimo citate abbiano posto in essere dolosamente una condotta atta ad occultare il danno e ad ostacolare l'accertamento dell'illecita percezione dei contributi pubblici.

Occorre rilevare, infatti, che i responsabili dei CAA, nel momento in cui inseriscono a sistema le DUP e i dati contenuti nelle schede di validazione (in cui gli agricoltori elencano le superficie a qualunque titolo posseduto) stanno attestando di averle controllate, di averne acquisito le pertinenti documentazioni di supporto e di averne riscontrato il contenuto con i dati in possesso della Pubblica amministrazione, così portando gli Organismi pagatori a farvi affidamento per le successive erogazioni, anche in ragione del regime di silenzio assenso previsto dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 99/2004 e dall'art. 80, comma 17, della L.r. n. 11/2010.

Invece, dai riscontri effettuati dalle Forze dell'ordine emerge

chiaramente che nessun riscontro è stato effettuato prima di procedere alla validazione delle citate DUP né da parte della sig.ra La Paglia né della sig.ra Catalano.

In conclusione, reputa il Collegio che le responsabili dei CAA abbiano contribuito in maniera decisiva e consapevole, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, unitamente alla sig.ra Parasuco Forturella, alla causazione del danno patito dall'AGEA.

4.2. Una riflessione sostanzialmente analoga deve essere compiuta nei confronti della sig. sig.ra Parasuco Forturella e della sig.ra Catalano con riguardo all'annualità del 2015. Dette convenute, seppur consapevoli della natura indebita della percezione per il 2014, derivante dalla indisponibilità dei fondi dichiarati in domanda per quell'anno, hanno rispettivamente formulato e validato istanza di pagamento ottenendo un accoppiamento dei titoli anche per il 2015, in ragione di quanto disposto dagli artt. 25 e 26 del Reg. (UE) n. 1307/2014, dall'art. 8 del d.m. n. 6513 del 18.11.2014 e dall'art. 5 del d.m. n. 1420 del 26.2.2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La documentazione acclusa alla DUP 2015, diversamente da quanto rilevato per le annualità precedenti, infatti, è stata correttamente indicata nella scheda di validazione. Inoltre, la sig.ra Altamore Rita, assunta a sommarie informazioni, ha dichiarato che i terreni di sua proprietà, indicati nella domanda della S.A.S. per una estensione di 0,97 ettari erano stati, invero, concessi in affitto alla stessa società agricola con contratto dell'11 maggio 2015 ed erano dunque nella

legittima disponibilità della sig.ra Parasuco Forturella.

D'altra parte, sebbene la documentazione prodotta per il 2015 non risulti connotata dall'allegazione di documentazione falsa, il Collegio ritiene che anche la percezione degli aiuti relativi al 2015 risulti indebita, in quanto radicata sostanzialmente sulla indisponibilità della totalità dei fondi dichiarati in domanda per il 2014. Tanto la sig.ra Parasuco Forturella che la sig.ra Catalano erano, infatti, al corrente della percezione indebita degli aiuti per l'anno 2014 e, conseguentemente, erano entrambe consapevoli che l'accoppiamento dei titoli per l'annualità 2015 - ed il relativo pagamento - erano parimenti indebiti in ragione del vizio genetico alla base della percezione di provvidenze nell'anno precedente. Anche con riguardo all'annualità 2015 deve, dunque, affermarsi la responsabilità delle convenute Parasuco Forturella e Catalano per una condotta che il Collegio ritiene comunque connotata da dolo.

In sintesi, ritenuta meritevole di accoglimento la domanda formulata dal Pubblico ministero, le convenute Parasuco Forturella Maria Linda, e La Paglia Salvatrice devono essere condannate in solido al pagamento in favore dell'A.G.E.A. dei contributi indebitamente percepiti dalla S.A.S. S. Giacomo & S. Antonio di Capizzi e dalla sigr.a Parasuco Forturella, relativamente alla campagna agricola 2013 per euro 35.541,35.

Le convenute Parasuco Forturella Maria Linda, e Catalano Maria Sebastiana devono essere condannate in solido al pagamento in favore dell'A.G.E.A. dei contributi indebitamente percepiti dalla S.A.S. S.

Giacomo & S. Antonio di Capizzi e dalla sigr.a Parasuco Forturella, relativamente alle campagne agricole 2014 e 2015 per euro 167.072,58.

Le già menzionate somme saranno maggiorate della rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo l'indice dei prezzi ISTAT, dalla data dei singoli pagamenti alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sull'importo rivalutato, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dello Stato, pure come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando in accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale:

- a. dichiara la contumacia delle convenute Parasuco Forturella Maria Linda, La Paglia Salvatrice e Catalano Maria Sebastiana;
- b. condanna in solido Parasuco Forturella Maria Linda e La Paglia Salvatrice al pagamento in favore dell'AGEA della somma pari a euro 35.541,35 (trentacinquemilacinquecentoquarantuno/35centesimi) maggiorata della rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici ISTAT sugli importi ricevuti a decorrere dalla data dei pagamenti come sopra specificati e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali sulla somma così rivalutata, da calcolarsi da quest'ultima data fino all'effettivo soddisfo;

c. condanna in solido Parasuco Forturella Maria Linda e Catalano

Maria Sebastiana al pagamento in favore dell'AGEA della

somma pari ad euro 167.072,58

(centosessantasettemilasettantadue/58centesimi) maggiorata

della rivalutazione monetaria, determinata secondo gli indici

ISTAT sugli importi ricevuti a decorrere dalla data dei

pagamenti come sopra specificati e sino alla data di

pubblicazione della presente sentenza, e degli interessi legali

sulla somma così rivalutata, da calcolarsi da quest'ultima data

fino all'effettivo soddisfo;

d. condanna Parasuco Forturella Maria Linda, La Paglia Salvatrice

e Catalano Maria Sebastiana, in solido tra loro, in favore dello

Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 1.041,16

(millequarantuno/16centesimi).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.

L'estensore

La Presidente

Salvatore Grasso

Anna Luisa Carra

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 20 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(f.to digitalmente)